

Dotazione del trust esente da imposte

CASSAZIONE

Gli atti di costituzione non sono indice di capacità contributiva

Angelo Busani

Definitivo consolidamento in Cassazione dell'orientamento per il quale l'atto di dotazione di trust, in quanto non intuibile come manifestazione di capacità contributiva, non rileva ai fini della applicazione delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale. È questa una convinzione che si può, a buon titolo, desumere al cospetto di tre contemporanee decisioni della Cassazione, depositate il 7 giugno 2019 (identiche a quella contenuta nell'ordinanza 1131/2019, relativa a un trust "traslativo", la sentenza 15453 in relazione a un trust "di garanzia" istituito per la «costituzione di un vincolo su beni della massa fallimentare, finalizzato alla relativa gestione e liquidazione e, in ultimo, al soddisfacimento dei creditori della fallita»; la sentenza 15455 in relazione a un trust «istituito a beneficio dei discendenti del soggetto disponente»; la sentenza 15456 in relazione a un trust «autodichiarato».

A fronte di queste quattro univoche decisioni e in considerazione del fatto che esse prendono in considerazione tutte le possibili tipologie di trust (il trust "non traslativo" perché finalizzato alla tutela dei creditori; il trust "traslativo" perché preordinato al passaggio generazionale; il trust autodichiarato, ove il disponente si auto-nomina quale trustee del trust) sembra di potersi affermare che la Cassazione ha definitivamente imboccato la strada di ritenere l'atto di dotazione del trust estraneo alla tassazione con imposte applicabili in misura proporzionale; e, quindi, abbracciando un orientamento opposto a quello seguito quando affrontò per la prima volta il caso della tassazione del trust (nelle ordinanze nn. 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015 e nella sentenza n. 4482/2016), e decise nel senso di ritenere la dotazione del trust come un presupposto di applicazione dell'imposta proporzionale (prima di registro e poi) di donazione (oltre che delle imposte ipotecaria e catastale).

La Cassazione ritiene che, nel trust "traslativo", l'atto di dotazione del trust realizza «un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definito di ricchezza - che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali - si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiari». A maggior ragione, la materia imponibile manca nel trust autodichiarato (non essendovi alcun trasferimento) e nel trust "non traslativo" (non essendovi stabile trasferimento).

Per giungere a questo approdo, la Cassazione ha percorso un cammino assai ondivago. Il primo segnale di un cambiamento d'opinione venne dato con la sentenza n. 21614/2016, la quale concluse nel medesimo senso di queste tre decisioni del giugno 2019. Successivamente, con la sentenza 13626/2018 e le ordinanze 31445/2018 e 734/2019, si giunse invece alla conclusione che: non si dovesse applicare l'imposta di donazione se il trust fosse di tipo "traslativo" ma "il trasferimento dei beni al trustee avesse natura «transitoria» (è il caso del trust di garanzia); si dovesse applicare l'imposta di donazione se il trust fosse di tipo "traslativo" e «il trasferimento a favore dell'attuatore» facesse «emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento» (è il caso del trust "successorio"); non si dovesse applicare l'imposta di donazione al trust "autodichiarato". Infine, la svolta.